



COMUNE DI SALICE SALENTINO

C.A.P. 73015

Provincia di Lecce

TEL. 0832 - 723311

.....

SETTORE III LAVORI PUBBLICI- MANUTENZIONE PATRIMONIO URBANISTICA-AMBIENTE- SUAP

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI MERCATI SU AREE PUBBLICHE - PER ANNI 5 CUP B29C20000480004 – CIG 8608065FF1

INDICE:

- Art. 01 - Oggetto dell'appalto – Prezzo base d'asta
- Art. 02 - Durata dell'appalto
- Art. 03 - Aggiudicazione
- Art. 04 - Modalità di svolgimento
- Art. 05 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- Art. 06 - Obblighi dell'Appaltatore
- Art. 07 - Obblighi del Committente
- Art. 08 - Modalità di pagamento
- Art. 09 - Controlli
- Art. 10 - Divieto di subappalto
- Art. 11 - Inadempienze e penali
- Art. 12 - Risoluzione del contratto
- Art. 13 - Contratto
- Art. 14 - Deposito cauzionale

PREMESSA:

Nel presente capitolato d'appalto, le parti contraenti, verranno d'ora in poi denominate per brevità come segue:

Amministrazione di SALICE SALENTINO
Affidatario del presente appalto
Responsabile dell'appalto per il Committente
Responsabile dell'appalto per l'Appaltatore

Committente
Appaltatore
Referente Unico
Responsabile di servizio

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO – PREZZO BASE D’ASTA

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione:

- ✓ Mercato settimanale;
- ✓ Fiera mercato in occasione della Festività Madonna della Visitazione;
- ✓ Mercatini domenicali, rionali e mercatini di Natale;
- ✓ Aree occupate dai produttori diretti.

Si precisa che tali attività si svolgono su aree pubbliche, e che i mercati, oggetto della presente concessione, sono quelli in cui è consentita la partecipazione di operatori commerciali su aree pubbliche e produttori agricoli e limitatamente all'attività di vendita.

L'importo (per anni 5) a base d'asta dell'affidamento è di €. 52.000,00 oltre IVA come per legge,

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 5 (Cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Nel caso in cui al termine del contratto il Committente non fosse riuscito a completare le procedure per una nuova attribuzione, l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo necessario a completare la procedura del nuovo procedimento in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza;

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt.35 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del citato decreto legislativo così come modificato dalla Legge 120/2020.

Art. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore a cui vengono affidati in gestione i servizi dei mercati come elencati all'art. 1, e che si svolgono su aree pubbliche dovrà:

- a) Svolgere personalmente la gestione dei servizi dati in concessione, il quale dovrà avvalersi di proprio personale ovvero, limitatamente alla posa in opera e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, nonché alla distribuzione del materiale informativo fornito dalla P.A., potrà avvalersi di terzi, della cui opera, comunque, risponderà direttamente al Referente Unico;
- b) Approntare ed aggiornare i dati relativi ai posteggi dei mercati, nonché la relativa informazione all'utenza ed alla P.A. , ivi compresi il controllo e il rilevamento delle presenze;
- c) Avere la gestione dei registri e schedari dei mercati e fiere;
- d) Assegnare materialmente dei posteggi conseguenti alle determinazioni assunte dal Committente;
- e) Installare e gestire i servizi di segnaletica orizzontale e verticale delle aree di mercato e di individuare dei posteggi;
- f) Distribuire del materiale informativo predisposto dalla P.A., diretto agli operatori dei mercati.
- g) Attrezzare una sede accessibile al pubblico, messa a disposizione dalla P.A. all'appaltatore. L'esercizio della concessione esclude la possibilità, per l' appaltatore, di esercitare nella sede suddetta ogni altra attività.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- a) L'appaltatore dovrà assicurare, con continuità ed efficienza, la prestazione dei servizi oggetto della concessione in conformità alle leggi, regolamenti ed ordinanze vigenti, secondo le modalità stabilite dal presente atto, che potranno essere modificate per sopravvenute e riconosciute esigenze operative del servizio.
- b) Sostenere ogni onere, di qualunque natura e specie, attinente e/o conseguente alla gestione dei servizi in concessione, avendo preliminarmente preso atto dell'attuale consistenza del servizio, dei suoi prevedibili sviluppi conseguenti all'evolversi della normativa del settore, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta.
- c) Dotarsi di un programma di gestione informatica dei dati relativi ai mercati.
- d) Nominare un responsabile delle operazioni oggetto della concessione, il quale opererà conformemente ai principi sanciti con il presente atto, svolgendo la funzione di referente nei confronti della P.A.

- e) Comunicare alla P.A. i nominativi dei soggetti incaricati dell'effettuazione dei servizi affinché questa verifichi la presenza dei requisiti soggettivi atti a riconoscere, in capo agli stessi, la qualifica di incaricati di pubblico servizio. L'eventuale carenza dei requisiti in capo ai soggetti indicati, accertata e comunicata da parte della P.A., comporta il divieto, pena decadenza della concessione per colpa. Tali soggetti, ove legittimati all'esercizio dell'incarico, dovranno essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento contenente i loro estremi identificativi, nonché la denominazione della Ditta concessionaria.
- f) Al termine del rapporto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di cedere, senza onere per il Committente, il programma di gestione informatica dei dati, il materiale cartaceo d'archivio riferito al periodo dell'appalto, nonché di cedere gli eventuali programmi di gestione informatica realizzati ai fini della gestione dei servizi ed, infine garantire la continuità della gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo necessario a completare la procedura del nuovo procedimento in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 1) Il servizio di cui al precedente art. 1 comporta, per l'appaltatore, i seguenti ulteriori obblighi:
 - a) L'utilizzo del programma informatico di cui all'art. 5 ,punto c), con il quale dovranno gestirsi:
 - registri e schedari dei concessionari dei posteggi dei mercati;
 - presenze ed assenze sui mercati;
 - criteri di priorità per l'assegnazione e miglioramento dei posteggi. Il servizio dovrà essere svolto sulla base delle modalità previste dalla legge 114/98 nonché dalla legislazione regionale in materia, L.R. 16/04/2015, n. 24;
 - fornitura all'ente locale dei dati risultanti dalla gestione del servizio in concessione con allegata relazione;
 - b) La struttura informatica utilizzata dall'appaltatore dovrà consentire all'Ente locale di installare, nell'ambito dei propri Uffici, una linea telematica di collegamento ai fini della cognizione delle informazioni, nonché di controllo dei dati messi a disposizione dall'appaltatore al Referente Unico;
 - c) Mettere a disposizione il personale adeguato per gestire tale informazione gratuita al pubblico, nonché fornire tutte le informazioni, previste dalla legge, al Referente Unico, nei limiti dell'orario previsto al punto successivo;
 - d) Garantire l'apertura al pubblico della sede almeno nei giorni di svolgimento dei mercati.
- 2) Il servizio di cui alla lett. d) del precedente art. 4 comporta per l'appaltatore, la messa a disposizione di personale in numero adeguato cui faranno carico i seguenti obblighi:
 - a) procedere all'assegnazione materiale dei posteggi agli operatori concessionari, previa visione dell'idonea documentazione rilasciata dall'Ente Locale;
 - b) procedere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati secondo i criteri di priorità, garantendo che ogni operatore assegnatario di un posteggio temporaneamente non occupato provveda ad effettuare il versamento della TOSAP, canone e tassa giornaliera di smaltimento, come da relativi regolamenti comunali. Le entrate derivanti competono esclusivamente al Comune di Salice Salentino;
 - c) controllo e registrazione delle presenze/assenze dei concessionari di posteggio nei mercati;
 - d) controllo e registrazione dei versamenti TOSAP, effettuati da parte dei titolari di posteggio nei mercati. Le entrate derivanti competono esclusivamente al Comune di Salice Salentino;
 - e) Segnalare, anche verbalmente, agli agenti di Polizia Municipale, fatti o omissioni che comportino turbativa delle operazioni oggetto dell'attività dell'appaltatore.
- 3) Il servizio di cui alla lett. e) del precedente art. 4 comporta, per l'appaltatore, la messa a disposizione di personale in numero adeguato ai fini dell'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) acquisto, installazione e messa in opera a proprie spese, della segnaletica verticale e orizzontale di segnalazione delle aree di mercato, eventualmente anche mobile, nonché di individuazione dei posteggi secondo le direttive impartite dai competenti uffici comunali;

- b) effettuazione interventi manutentori della segnaletica di cui al precedente punto a), al fine di garantire la costante efficienza.

L'appaltatore è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale le entrate di cui alle lettere b) e d) dell'art. 2 ogni 15 giorni e precisamente il 1° ed il 3° lunedì di ogni mese, nonché a presentare all'Ufficio tributi distinta con le generalità e le somme versate da ciascun utente.

L'Appaltatore, inoltre, consegnerà all'Ufficio tributi gli appositi bollettari man mano che si esauriranno.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore una sede accessibile al pubblico; Fornire i dati, trasferiti su apposito dischetto, relativi ai mercati, che si svolgono alla data di esecutività del contratto;

Favorire, in relazione all'obbligo dell'Appaltatore di segnalare agli Agenti di Polizia Municipale fatti o omissioni che comportino turbativa delle operazioni oggetto dell'attività in concessione, la disponibilità di intervento operativo del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone di concessione sarà pagato in rate bimestrali posticipate di eguale importo, previa presentazione di regolari fatture entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonereranno in alcun modo la Ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Art. 9 - CONTROLLI

Il Committente potrà in ogni momento controllare tramite un proprio dipendente le modalità di gestione dei servizi affidati in concessione, nonché ispezionare la sede di cui all'art. 4 lett. g), negli orari di attività e congiuntamente al Responsabile della Ditta concessionaria.

Art. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'esecuzione del Servizio è direttamente affidata all'appaltatore, il quale non potrà a sua volta, cederlo. Nemmeno in parte, ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 11 - INADEMPIENZE E PENALI

Qualora nell'esecuzione del servizio si verifichi inosservanza e/o inadempienza dell'Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, è facoltà dell'Amministrazione appaltante di applicare a carico dell'appaltatore, previa contestazione per iscritto, penali secondo la gravità dei casi. La misura delle penali sarà stabilita dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio.

Il Referente Unico renderà tempestivamente edotta l'impresa con lettere raccomandata A/R, dell'applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate; l'importo delle penalità sarà trattenuto all'atto della liquidazione delle rate mensili, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto nella lettera d'invito;

- mancato rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato;
 - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - cessione dell'Azienda, per cessione di ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
 - qualora il servizio fosse sospeso o ininterrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
- Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 – CONTRATTO

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione i documenti indicati nel Bando di gara, entro il termine che sarà definito dal Committente e di stipulare il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compreso l'importo per i diritti di segreteria. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'Appaltatore .

Art. 14 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 120/2020 che recepisce il Decreto Semplificazioni, non è richiesta la costituzione della cauzione provvisoria in sede di partecipazione alla gara: All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal Codice;
la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice.

Qualora l'Amministrazione durante l'esecuzione del contratto abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte della cauzione definitiva, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla fino alla concorrenza dell'importo iniziale.



Il Responsabile del III Settore
Alessandra Napoletano
architetto

architetto